

Vincenzo Melli
NOTAIO

20092 Cinisello Balsamo (Mi)

Via Monte Ortigara n.22

Tel. 02/61298659

Fax. 02/61240252

N. 21349 di repertorio

N. 10260 di raccolta

ATTO INTEGRATIVO DI VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventinove, del mese di maggio

(29 maggio 2014)

In Vaprio D'Adda, via Marconi 28, alle ore 12,10 (dodici e dieci).

Avanti a me dottor Vincenzo Melli, Notaio in Cinisello Balsamo, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, è personalmente comparso il Signor:

- SIGNORINI MARIO, nato a Busnago li 25 ottobre 1946 e domiciliato a

Roncello (MI), Via Del Guadagno n.22 (Cod.Fisc.: SGN MRA 46R25

B289B), il quale dichiara di qui intervenire in nome, rappresentanza e quale

Presidente della Associazione Volontaria Interprovinciale di Soccorso deno-

minata "BUSNAGO SOCCORSO - ONLUS", con sede in Busnago, in Via

Italia n. 197, (Cod.Fisc.: 94575140150).

Persona della cui identità personale io Notaio sono certo e cittadino italiano come lo stesso dichiara.

E quindi esso Signor Signorini Mario

PREMESSO:

- che con scrittura privata in data 04 marzo 1999 registrata a Monza il giorno

04 marzo 1999 n. 5955 serie 3, che in originale si allega al presente atto sotto

la lettera "A", è stata costituita la Associazione Volontaria denominata "BU-

SNAGO SOCCORSO - Servizio Urgenza Emergenza Medica", con sede in

Lissone, via Tiziano Vecellio 46, (Cod.Fisc.: 94575140150);


- che con verbale di assemblea in data 05 novembre 2009 (registrata a Vimer-

cate il 21 novembre 2009 n. 5331 serie 1t) l'associazione volontaria interpro-

Registrato
a

MILANO 6
il 24/06/2014
N° 15000

Serie/Vol. 1t
Euro 200,00



	vinciale di soccorso denominata "BUSNAGO SOCCORSO - Servizio Ur-	
	genza Emergenza Medica", ha deliberato di modificare la denominazione in:	
	associazione volontaria interprovinciale di soccorso denominata "BUSNA-	
	GO SOCCORSO - ONLUS" e di trasferire la sede in Busnago, in Via Italia	
	n. 197, (Cod.Fisc.: 94575140150);	
	- che con verbale di assemblea in data 20 dicembre 2012 n. 20099/9395 di	
	mio rep. la predetta associazione "BUSNAGO SOCCORSO - ONLUS", con	
	sede in Busnago, in Via Italia n. 197, (Cod.Fisc.: 94575140150) ha deliberato	
	di adottare un nuovo testo di statuto sociale, al fine di adeguarsi ai requisiti	
	necessari per il riconoscimento della personalità giuridica da parte dell'Orga-	
	no competente della Regione Lombardia;	
	- che la Regione Lombardia richiede, al fine di consentire il riconoscimento	
	della predetta associazione "BUSNAGO SOCCORSO - ONLUS", con sede	
	in Busnago, in Via Italia n. 197, (Cod.Fisc.: 94575140150), alcune precisa-	
	zioni alle delibere adottate, ed in particolare che sia meglio precisato l'ambito	
	territoriale di esercizio dell'attività, di cui all'articolo 4 dello statuto, nonchè	
	una indicazione più precisa dell'attività istituzionale di cui all'articolo 5 dello	
	statuto;	
	- che nel citato verbale è stato attribuito al Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione, nonchè a chi lo sostituisce a norma di statuto, il potere di appor-	
	tare alla delibera assembleare in oggetto ed al relativo testo statutario, even-	
	tuali, limitate variazioni ritenute necessarie per il riconoscimento;	
	- che è intenzione dell'Associazione procedere alle precisazioni di cui sopra,	
	tramite il Presidente.	
	Tutto ciò premesso e confermato, e ritenuto quale parte integrante e sostan-	

ziale del presente atto, si conviene quanto segue:

Il Presidente della Associazione Volontaria Interprovinciale di Soccorso denominata "BUSNAGO SOCCORSO - ONLUS", con sede in Busnago, in Via Italia n. 197, (Cod.Fisc.: 94575140150), signor SIGNORINI MARIO sovracomparso, in forza dei poteri attribuitigli con la delibera citata del 20 dicembre 2012 n. 20099/9395 di mio rep.

DICHIARA

1) di voler meglio precisare il testo dell'articolo 4) dello statuto sociale, specificando che l'attività dell'associazione viene svolta nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. L'articolo 4 dello statuto assumerà quindi questo nuovo tenore letterale:

"Articolo 4) SCOPO SOCIALE

L'Associazione vuole essere un momento di aggregazione dei cittadini che, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, intende contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, operando nel campo dell'assistenza socio-sanitaria, del soccorso territoriale di urgenza-emergenza e della protezione civile promuovendo i valori del volontariato e della solidarietà, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

L'associazione si caratterizza come Organizzazione di Volontariato, umanitaria, apartitica, laica, filantropica, senza scopo di lucro, ed ispirata ai criteri di democraticità e trasparenza.

Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale economica e finanziaria che ritiene necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi."



2) di voler meglio precisare l'articolo 5, che assumerà il nuovo seguente tenore letterale:

"Art. 5 - FINALITA' E ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Allo scopo di perseguire l'attività istituzionale dell'associazione la stessa, a scopo meramente esemplificativo e non tassativo potrà:

- Assicurare tempestivo soccorso sanitario ed immediata assistenza alla popolazione bisognosa;

- Assicurare il necessario supporto logistico di natura socio-sanitaria agli interventi di protezione civile in forma preventiva ed in occasione di calamità ed emergenze;

- Assicurare il servizio di pronto soccorso nelle modalità consentite dalla Legge;

- Garantire il trasporto utilizzando ambulanze e/o altri automezzi all'uopo allestiti di ammalati, infortunati, inabili, disabili o di persone svantaggiate per ragioni di emergenza e per altra necessità dal domicilio agli ospedali, enti d'assistenza, ricovero, strutture terapeutiche e viceversa, nonché ai centri socio-educativi ed enti simili, scuole ed altre istituzioni;

- Garantire il trasporto di organi, plasma, medicinali, campioni di laboratorio e relativi referti, materiale ed attrezzature sanitarie, generi alimentari e di conforto per emergenze di salute pubblica;

- Prestare soccorso ed assistenza mediante la propria organizzazione in occasione di manifestazioni pubbliche, sportive ed eventi di massa al fine di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità (p.e. calamità, catastrofi, maxi emergenze, grandi eventi);

- Prestare assistenza - anche a distanza - ad anziani, disabili, inabili e a

popolazioni di pazienti in minoranza, nelle forme concesse dalla legge;

- Collaborare con le pubbliche istituzioni preposte all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria con la messa a disposizione di mezzi e personale;

- Istituire corsi di istruzione sanitaria (in particolare corsi di primo soccorso, di prevenzione degli infortuni e di protezione civile) per la popolazione, per i volontari dell'Associazione, per le istituzioni e le scuole; nonché svolgere attività formativa ed informativa a favore di privati ed aziende sui rischi professionali di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

- Perseguire la solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;

- Organizzare e promuovere iniziative culturali, formative ed informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente Statuto;

- Organizzare e promuovere la cultura e la ricerca scientifica anche con l'organizzazione di congressi, convegni e corsi di formazione e di specializzazione;

- Promuovere un effettivo legame tra gli associati e tra le associazioni di pubblica assistenza con lo scopo di scambiarsi esperienze e di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione;

- Promuovere e/o partecipare in qualità di socio alla costituzione e gestione di cooperative, consorzi o società a responsabilità limitata così da favorire i fini sociali;

- Fornire secondo scienza e coscienza il servizio qualitativamente più elevato alla popolazione ed agli utenti di cui sopra.



	L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menziona-	
	te, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ed in particolare è e-	
	scluso ogni fine di lucro.	
	L'Associazione ha inoltre facoltà, nei limiti del proprio scopo istituzionale e	
	della normativa vigente in tema di volontariato, di aderire a federazioni, coo-	
	perative o consorzi raggruppanti enti e/o prendere parte a movimenti associa-	
	tivi e di rappresentanza con le medesime finalità o con finalità analoghe o	
	connesse riportate nel presente Statuto.	
	In conformità alla facoltà prevista dalla Legge 266/91, l'Associazione può	
	assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo	
	esclusivamente nei limiti necessari allo svolgimento delle attività istituziona-	
	li o per ricoprire una specifica posizione prevista dalla normativa vigente.	
	Altresì, in riferimento alla Legge 6 marzo 2001 n.64, all'accreditamento	
	nell'albo regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale nella classe 4 ^a di-	
	sposto con DGR n.8439 del 30 luglio 2008 della Regione Lombardia, è fa-	
	coltà dell'Associazione impiegare personale volontario afferente il Servizio	
	Civile Nazionale, nella misura e nei modi concessi e concordati con le istitu-	
	zioni preposte."	
	Per maggiore completezza ed al fine di eseguire il deposito dello statuto stes-	
	so il Presidente mi consegna il nuovo testo coordinato dello statuto dell'asso-	
	ciatione che, sottoscritto dal Comparente e da me Notaio si allega al presente	
	atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale.	
	Null'altro essendovi da precisare la presente seduta viene chiusa alle ore	
	12,40 (dodici e quaranta).	
		E richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto che, compresi gli allegati, ho letto al

Comparente che approvandolo e confermandolo lo sottoscrive con me Notaio.

Consta

il presente atto di due fogli scritti da persona di mia fiducia ed in parte da me

Notaio per sei intere facciate e sin qui di questa settimana.

F.to SIGNORINI MARIO


VINCENZO MELLI Notaio

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary stamp. The stamp contains the text "VINCENZO MELLI" around the perimeter and "NOTAIO" in the center. The signature is a stylized, cursive "V" followed by a vertical line.

COPIA AUTENTICA

E' copia conforme all'originale depositato nei miei atti, munito delle
prescritte firme, composta di 7 (sette)
complessive facciate

Cinisello Balsamo, 24 giugno 2014

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long vertical stroke at the end. A circular stamp, likely a notary seal, is placed over the middle of the signature. The stamp is filled with a dense pattern of small dots, making the text inside illegible. A diagonal line is drawn across the stamp from the top-left to the bottom-right.



Associazione Volontaria Interprovinciale di Soccorso

BUSNAGO SOCCORSO ONLUS

STATUTO

-Approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 20 dicembre 2012 e modificato
con atto notarile del 29 maggio 2014 in forza dei poteri attribuiti al Presidente-



Spina Pean

Titolo I - ORDINAMENTO E COMPITI

Art. 1 - DENOMINAZIONE e SEDE

E' costituita l'Associazione Volontaria Interprovinciale di Soccorso "BUSNAGO SOCCORSO ONLUS" secondo i principi della Legge Quadro sul Volontariato 11 agosto 1991 n.266 e dalla Legge Regionale n.1 del 14 febbraio 2008 "testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", di seguito denominata Associazione.

L'Associazione, con la denominazione di Associazione Volontaria "BUSNAGO SOCCORSO - Servizio Urgenza Emergenza Medica-" è stata fondata con Atto Costitutivo registrato presso l'Ufficio del Registro di Monza in data 4 marzo 1999 al protocollo n.005955 ed iscritta nel Registro Generale del Volontariato di Regione Lombardia con D.G.R. n.3029 del 12 febbraio 2001 al foglio n. 737 - progressivo 2945 - sezione a) SOCIALE.

L'Associazione ha sede in Busnago (provincia di Monza-Brianza), via Italia al civico numero 197.

Per gli effetti del 5° comma art.18 del presente Statuto e dell'art.34 del C.C. è ammessa la costituzione di sedi secondarie, distaccamenti e sezioni entro il territorio della Regione Lombardia con deliberazione del Consiglio Direttivo e con regolare trascrizione nel registro degli atti associativi.

Art. 2 - VESSILLO

L'emblema dell'Associazione è costituito da una croce greca (ovvero una croce a quattro bracci uguali formata da due traverse, una verticale ed una orizzontale, che si incrociano nel mezzo e non toccano i bordi dello stemma circolare) di colore Pantone Blu 2935CV profilata di colore Bianco con al suo interno un bastone di Esculapio di colore Pantone Rosso 032CV profilato di colore Bianco con arrotolato un serpente di colore Pantone Blu 2935CV profilato di colore Bianco, inscritta in una circonferenza di colore Pantone Blu 2935CV e con riempimento di colore Pantone Rosso 032CV, inscritta a sua volta in una circonferenza di colore Pantone Rosso 032CV e con riempimento di colore bianco e riportante la scritta "BUSNAGO SOCCORSO" in carattere arial black maiuscolo di colore Pantone Blu 2935CV nella zona del semicerchio superiore e la scritta "- Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale-" in carattere arial black titolo minuscolo di colore Pantone Rosso 032CV nella zona del semicerchio inferiore.

Il Consiglio Direttivo è autorizzato ad adottare, in aggiunta all'insegna sopra descritta, degli ulteriori segni distintivi identificanti i singoli settori dell'attività istituzionale.

Art. 3 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 - SCOPO SOCIALE

L'Associazione vuole essere un momento di aggregazione dei cittadini che, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti, intende contribuire alla vita ed allo sviluppo della collettività, operando nel campo dell'assistenza

Spirinace

socio-sanitaria, del soccorso territoriale di urgenza-emergenza e della protezione civile promuovendo i valori del volontariato e della solidarietà, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia. L'Associazione si caratterizza come Organizzazione di Volontariato, umanitaria, apolitica, laica, filantropica, senza scopo di lucro ed ispirata ai criteri di democraticità e trasparenza.


Persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritiene necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Art. 5 - FINALITA' e ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Allo scopo di perseguire l'attività istituzionale dell'Associazione, la stessa, a scopo meramente esemplificativo e non tassativo, potrà:

- Assicurare tempestivo soccorso sanitario ed immediata assistenza alla popolazione bisognosa;
- Assicurare il necessario supporto logistico di natura socio-sanitaria agli interventi di protezione civile in forma preventiva ed in occasione di calamità ed emergenze;
- Assicurare il servizio di pronto soccorso nelle modalità consentite dalla Legge;
- Garantire il trasporto -utilizzando ambulanze e/o altri automezzi all'uopo allestiti- di ammalati, infortunati, inabili, disabili o di persone svantaggiate per ragioni di emergenza e per altra necessità dal domicilio agli ospedali, enti d'assistenza, ricovero, strutture terapeutiche e viceversa, nonché ai centri socio-educativi ed enti similari, scuole ed altre istituzioni;
- Garantire il trasporto di organi, plasma, medicinali, campioni di laboratorio e relativi referti, materiale ed attrezzature sanitarie, generi alimentari e di conforto per emergenze di salute pubblica;
- Prestare soccorso ed assistenza -mediante la propria organizzazione- in occasione di manifestazioni pubbliche, sportive ed eventi di massa al fine di assicurare un adeguato intervento in caso di necessità (p.e. calamità, catastrofi, maxi emergenze, grandi eventi);
- Prestare assistenza -anche a distanza- ad anziani, disabili, inabili e a popolazioni di pazienti in minoranza, nelle forme concesse dalla legge;
- Collaborare con le pubbliche istituzioni preposte all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria con la messa a disposizione di mezzi e personale;
- Istituire corsi di istruzione sanitaria (in particolare corsi di primo soccorso, di prevenzione degli infortuni e di protezione civile) per la popolazione, per i volontari dell'Associazione, per le istituzioni e le scuole; nonché svolgere attività formativa ed informativa a favore di privati ed aziende sui rischi professionali di cui al D.Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- Perseguire la solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Organizzare e promuovere iniziative culturali, formative ed informative per la diffusione ed affermazione dei principi contenuti nel presente Statuto;
- Organizzare e promuovere la cultura e la ricerca scientifica anche con l'organizzazione di congressi, convegni e corsi di formazione e di specializzazione;
- Promuovere un effettivo legame tra gli associati e tra le associazioni di pubblica assistenza con lo scopo di scambiarsi esperienze e di instaurare un rapporto di reciproca collaborazione;
- Promuovere e/o partecipare in qualità di socio alla costituzione e gestione di cooperative, consorzi o società a responsabilità limitata così da favorire i fini sociali;
- Fornire -secondo scienza e coscienza- il servizio qualitativamente più elevato alla popolazione ed agli utenti di cui sopra.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, ed in particolare è escluso ogni fine di lucro.



L'Associazione ha inoltre facoltà, nei limiti del proprio scopo istituzionale e della normativa vigente in tema di volontariato, di aderire a federazioni, cooperative o consorzi raggruppanti enti e/o prendere parte a movimenti associativi e di rappresentanza con le medesime finalità o con finalità analoghe o connesse riportate nel presente Statuto.

In conformità alla facoltà prevista dalla Legge 266/91, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari allo svolgimento delle attività istituzionali o per ricoprire una specifica posizione prevista dalla normativa vigente.

Altresì, in riferimento alla Legge 6 marzo 2001 n.64, all'accREDITAMENTO nell'albo regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale nella classe 4^a disposto con DGR n.8439 del 30 luglio 2008 della Regione Lombardia, è facoltà dell'Associazione impiegare personale volontario afferente il Servizio Civile Nazionale, nella misura e nei modi concessi e concordati con le istituzioni preposte.

TITOLO II - MEZZI FINANZIARI

Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio associativo.

Art. 7 - ENTRATE

Le entrate sono costituite da:

- quote sociali e contributi degli aderenti;
- contributi di privati, oblazioni e liberalità;
- contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
- contributi di organizzazioni internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari concessi senza condizioni, oneri o modi che limitino l'autonomia dell'associazione
- rimborsi derivanti da convenzioni o da prestazioni estemporanee;
- rendite da beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo, entrate da altre attività istituzionali;
- entrate derivanti da attività commerciali o produttive marginali;
- ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

L'associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, ad alcuno dei suoi soci o sostenitori eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Gli avanzi di gestione devono essere impiegati per le attività istituzionali. Nel rispetto del comma 6 dell'art.10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 è vietata la distribuzione in qualsiasi forma di tali avanzi, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge, anche a favore di altre organizzazioni di volontariato ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura di rete di solidarietà.

Art. 8 - BILANCIO

Gli esercizi sociali si chiudono il 31/12 (trentuno dicembre) di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo dovrà redigere il bilancio consuntivo di gestione e quello preventivo che verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro la fine del primo quadrimestre successivo.

Titolo III - S O G G E T T I

Art. 9 - SOCI BENEMERITI e SOCI VOLONTARI

Il corpo sociale è composto da Soci Benemeriti e Soci Volontari.

Sono soci Benemeriti i fondatori dell'Associazione, i soci volontari con un'anzianità minima di 10 anni di servizio attivo e gli associati distintisi nella vita sociale per lodevoli opere, anche a-favore di terzi, favorendo lustro ed onore all'Associazione. La qualifica di Benemeriti è attribuita a discrezione del Consiglio Direttivo, su proposta di almeno 3 associati. Il Consiglio Direttivo, per particolari meriti e riconoscimenti, può nominare un Presidente Onorario, che dovrà essere investito all'unanimità. Il Presidente Onorario potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo di Amministrazione senza diritto di voto.

Possono essere ammessi in qualità di soci Volontari le persone di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, che siano di provata condotta morale e civile, che godano dei diritti civili e di idoneità psicofisica all'espletamento delle attività associative, che prestino la loro opera gratuitamente in modo personale e spontaneo per il conseguimento degli scopi sociali. L'ammissione dei soci Volontari avviene su domanda degli interessati da redigersi per iscritto, con dichiarazione di accettare le norme statutarie. Essa è soggetta ad accettazione del Consiglio Direttivo che verifica l'assenza di motivi ostativi.

L'ammissione dei Soci presuppone la frequentazione dell'ambito associativo, la piena accettazione dello spirito e delle norme statutarie nonché dei regolamenti interni. Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli Organi dell'Associazione. I Soci devono esprimere consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi della Legge n.196/2003 e dichiarare di non aver riportato (o aver riportato) condanne penali e di non essere (o di essere) destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. Tutti i soci non potranno svolgere attività o professare idee che possano generare un conflitto di interesse con l'associazione o ne ostacolano l'operato. La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti e doveri verso l'Associazione. Tutti i soci (Benemeriti e Volontari) hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo. La quota è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socio. La qualità di Socio non è trasmissibile ai sensi dell'art.24 C.C.

I Soci ammessi dal Consiglio Direttivo, vengono inseriti nel Libro dei Soci.

Gli Associati hanno diritto a partecipare alle Assemblee, godendo di elettorato attivo e passivo, a partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, a svolgere le attività in condizioni di sicurezza e godere di copertura assicurativa, a ricevere il rimborso delle spese sostenute, autorizzate e documentate per conto dell'Associazione, a recedere, in qualsiasi momento, dalla

qualifica di Socio. Tutti i Soci hanno il dovere di rispettare ed accettare le norme del presente Statuto, il regolamento e le deliberazioni emanate dagli Organi Sociali, di svolgere le attività preventivamente concordate secondo i turni fissati dai responsabili, di prestare gratuitamente la propria opera nelle attività associative, di mantenere un comportamento consono alle finalità ed all'onore dell'Associazione, di considerare incompatibile la posizione di Socio Volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo prestato per l'Associazione.

La qualità di Socio si perde:

- per dimissioni volontarie;
- per decesso;
- per decadenza (p.e. sopraggiunta impossibilità a partecipare alla vita associativa, incompatibilità previste dal presente Statuto, mancato versamento della quota sociale);
- per esclusione per gravi motivi (p.e. comportamento contrastante con gli scopi statutari, violazione o inottemperanza dello statuto, del regolamento o delle disposizioni associative);
- ai sensi dell'art.24 del Codice Civile.

Le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio in forma scritta dall'interessato; la decadenza è deliberata autonomamente dal Consiglio Direttivo mentre l'esclusione per gravi motivi è validata dal Consiglio Direttivo sentito il parere dei Probiviri.

Le dimissioni, la decadenza o l'esclusione sono immediatamente esecutive a seguito di delibera consigliare, con trascrizione sul Libro dei Soci. E' fatta salva la possibilità del Socio escluso di appellarsi all'Assemblea.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 10 - SOSTENITORI

Persone fisiche o giuridiche che annualmente versano la quota di iscrizione stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo per sostenere l'attività dell'Associazione sono Sostenitori dell'Associazione.

Possono essere iscritti nel Registro dei Sostenitori anche i minori di età superiore ai sedici anni, purché rappresentati a norma di legge.

I Sostenitori hanno diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per questi Soggetti.

Titolo IV - AMMINISTRAZIONE

Art. 11 - ORGANI SOCIALI

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

Art. 12 - GRATUITA' DELLE CARICHE

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci (Benemeriti e Volontari) dell'Associazione; l'Assemblea Ordinaria viene convocata entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e del bilancio preventivo.

I Soci Volontari e Benemeriti sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, con un preavviso minimo di 10 giorni mediante comunicazione scritta e diretta a ciascun Socio contenente l'ordine del giorno. Lo stesso viene affisso all'Albo dell'Associazione nei termini di cui sopra. La convocazione può essere consegnata a mano, oppure trasmessa mediante lettera raccomandata, e-mail con conferma di recapito ovvero fac-simile con conferma di trasmissione.

Su domanda sottoscritta da almeno un decimo dei Soci a norma dell'art.20 del C.C. è possibile convocare un'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria; in questo caso l'avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno dovrà essere reso noto entro 30 giorni e l'adunanza avvenire entro 30 giorni dalla convocazione.


Ogni Socio ha diritto ad un voto e può essere portatore di un massimo di due deleghe che hanno valore sia nel conteggio dei presenti, sia nelle votazioni. I membri del Consiglio possono farsi rappresentare da altri Soci, salvo che per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito alle loro responsabilità; in questi casi, a norma dell'art.21 del C.C., i Consiglieri non hanno diritto al voto.

Partecipano all'Assemblea con diritto al voto attivo gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa e che non siano interessati da provvedimenti disciplinari e/o di sospensione nei 3 mesi precedenti l'adunanza. A discrezione del Presidente, l'Assemblea può essere aperta anche a persone esterne all'Associazione, senza diritto di voto.

Partecipano all'Assemblea con diritto al voto passivo gli aderenti in regola con il versamento della quota associativa.

Possano ambire alla carica di Consigliere i Soci che:

- non siano sottoposti a sanzioni interdittive o misure cautelari che limitino o interdicano la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- non abbiano riportato condanne penali e che non siano destinatari di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure preventive e/o provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche con il diritto di non menzione) nei 10 anni precedenti la candidatura alla carica di Consigliere;
- alla data di sottoscrizione, dichiarino altresì di non essere sottoposti a procedimenti penali impegnandosi successivamente a presentare le proprie dimissioni dal Consiglio Direttivo o di non accettare eventuale cooptazione qualora avvenga un cambiamento delle cose;
- non siano destinatari di alcuna condanna con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, per delitti finanziari o anche inerenti uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione



Spina *place*

criminale, corruzione, frode, truffa, riciclaggio, delitti e violenza contro le persone, quali definiti dalla legge;

- non si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interesse in relazione alla partecipazione negli organi direttivi dell'Associazione; in tal caso è dirimente il giudizio dell'Assemblea.

Art. 14 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive e/o regolamenti generali dell'Associazione, sulla relazione dell'attività svolta, sul numero dei componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo, sulla nomina dei Revisori dei Conti, sulla nomina del Collegio dei Probiviri, sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e Statuto, su tutto quant'altro a lei demandato per Legge o per Statuto, nonché ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

In sede di elezione del nuovo Consiglio Direttivo, l'Assemblea può modificare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo e stabilire le modalità di votazione.

Art. 15 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione in applicazione di quanto disposto dall'art.2369 del Codice Civile, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene, gli Scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe, che l'Assemblea sia regolarmente costituita e, in genere, stabilire il diritto di intervento.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto quando si procede alle elezioni delle cariche sociali e quando le deliberazioni riguardano le singole persone.

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art.21 C.C.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

Art. 16 - COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea Straordinaria delibera in presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Alle sedute del Consiglio Direttivo può prendere parte il Direttore Sanitario onde garantire un corretto inquadramento delle problematiche e delle soluzioni riferite e riconducibili alla gestione dei Soci e alle scelte operative e di programmazione. Il Direttore Sanitario può esprimere parere motivato sulle questioni inerenti le proprie competenze specifiche.

Il Consiglio si riunisce normalmente una volta al mese e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal Consigliere con maggiore anzianità di servizio.

Il Consigliere che per tre adunanze consecutive del Consiglio Direttivo rimane assente ingiustificato è considerato dimissionario d'ufficio dalla carica di Consigliere.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo -che sono pubbliche e aperte a tutti i Soci con l'esclusione del diritto di parola e voto- verrà redatto il relativo verbale del Consiglio Direttivo, che verrà sottoscritto dal Presidente e dai Consiglieri presenti.

In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio Direttivo alla prima riunione provvederà alla sua sostituzione con il primo in lista dei non eletti. Esaurita la lista dei votati si procederà alla convocazione di un'Assemblea per l'elezione suppletiva per la durata residua della carica.

Art. 18 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni. Esso promulga direttive atte a garantire il buon funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli Associati; ammette ed estromette dall'Associazione i Soci, i Lavoratori ed i Volontari di Servizio Civile Nazionale eventualmente assegnati.

Il Consiglio Direttivo è tra l'altro competente circa la promozione di eventuali modifiche Statutarie, la determinazione delle quote associative annuali, la nomina del Direttore dell'Associazione ed il conferimento di altri incarichi di responsabilità a Soci o Dipendenti, ritenuti opportuni o necessari a norma di legge, fissando i relativi compiti e poteri per l'organizzazione ed il buon funzionamento dell'Associazione.

Inoltre nomina, scegliendolo anche dall'esterno, il Direttore Sanitario dell'Associazione, assume il Personale Dipendente necessario per la continuità dell'attività non garantita dai Volontari, ratifica i provvedimenti di sua competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza, convoca l'Assemblea, propone le modalità di elezione dei propri componenti, stipula convenzioni ed accordi per il conseguimento dei fini istituzionali, fissa gli eventuali compensi per Revisori e Provisori esterni all'Associazione, redige e sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio

consuntivo e preventivo, accetta lasciti, donazioni ed erogazioni destinati ad incremento del patrimonio.

Il Consiglio Direttivo, nell'interesse dell'Associazione e del suo operato, può istituire o sopprimere distaccamenti, sedi/postazioni operative o sezioni anche in altre città della Regione Lombardia e aderire a movimenti, organizzazioni o associazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente Statuto.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese occasionali ed effettivamente sostenute, documentate ed autorizzate nell'interesse dell'Associazione.

Art. 19 - PRESIDENTE

Il Presidente, in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente e socialmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi grado di giudizio, convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ha il potere di firma da esercitarsi secondo le indicazioni del medesimo Consiglio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Nei casi di urgenza, può esercitare il potere del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del Libro dei Soci, del Registro dei Sostenitori, la pubblicazione dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo. Detti documenti devono essere in ogni momento consultabili dai Soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Art. 20 - DIRETTORE

Il Direttore dipende direttamente dal Presidente e si occupa di:

- porre in essere le necessarie attività per dare esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- sovrintendere all'attività operativa ed alla gestione del personale;
- coadiuvare il Presidente nella gestione dell'attività Sociale;
- sovrintendere alle attività contabili;
- svolgere tutti i compiti che gli verranno concretamente affidati con apposita procura.

Art. 21 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Le funzioni di controllo contabile dell'Associazione è esercitato da un Collegio di Revisori dei Conti, composto da almeno tre membri, eletto dall'Assemblea dei Soci. Il Collegio può essere costituito anche da persone esterne all'Associazione.

Laddove previsto o imposto dalla normativa, uno o più componenti del Collegio dei Revisori deve essere iscritto nell'Albo dei Revisori Contabili.

Il Revisore dei Conti è incaricato di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, della conformità alle norme specifiche e redigere una relazione al bilancio annuale, potrà altresì accertare la consistenza di cassa e procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e controllo.

Il Revisore dei Conti dura in carica due anni, è rieleggibile e decade qualora venga meno il Consiglio Direttivo. Eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio, devono essere

convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Art. 22 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti ogni due anni dall'Assemblea anche fra persone esterne all'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri ha competenza esclusiva su eventuali controversie Sociali fra Soci, tra questi e l'Associazione ed i suoi Organi, tra i membri degli Organi e tra gli Organi stessi.

Il Collegio giudicherà *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. In materia di controversie è, comunque, sempre data la facoltà di ricorrere al giudice ordinario.

La carica di Probiviro esercitata dai Soci è gratuita, dura in carica due anni, è rieleggibile e decade qualora venga meno il Consiglio Direttivo. Eventuali sostituzioni effettuate nel corso del biennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Art. 23 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 16 del presente Statuto.


In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto, in ossequio alla Legge 11 agosto 1991 n.266, ad Organizzazioni di Volontariato operanti in identico o analogo settore sentito l'Organismo di Controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n.662.

Art. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento ai regolamenti e deliberazioni del Consiglio Direttivo ed alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Libro I titolo II del Codice Civile, alla Legge 11 agosto 1991 n.266, al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, alla legislazione regionale sul volontariato ed alle loro successive variazioni ed integrazioni.

Il presente Statuto è stato approvato ad unanimità dall'Assemblea Straordinaria dei Soci riunitasi, in seconda convocazione, giovedì 20 dicembre 2012.

Firmato:



- Il Presidente (Mario Signorini)



- Il Notaio (dott. Vincenzo Melli)